REGOLAMENTO (CEE) N. 3808/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti della floricoltura delle sottovoci ex 06.01 A, 06.02 A II ed ex 06.02 D della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (1), in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 2 e dell'articolo 10 del protocollo n. 3 allegati all'atto di adesione taluni prodotti della floricoltura delle sottovoci ex 06.01 A, 06.02 A II ed ex 06.02 D della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie, sono ammessi all'importazione nella Comunità a dazi doganali ridotti, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario; che il volume contingentale ammonta a 3 446 tonnellate; che per l'anno 1986 i dazi da applicare entro i limiti del contingente tariffario corrispondono all'87,5 % dei dazi della tariffa doganale comune; che, tuttavia, i prodotti in questione beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali se sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità; che se i prodotti sono introdotti nel Portogallo i dazi contingentali applicabili sono da calcolare sulla base delle disposizioni dell'atto di adesione in materia; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono rispondere a talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova della loro origine; che secondo il suddetto articolo 4 la preferenza tariffaria prevista prende effetto soltanto il 1° marzo 1986; che è opportuno aprire questo contingente tariffario comunitario per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 1986;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità al predetto contingente e l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle Isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari delle Isole Canarie, alle percentuali indicate in appresso:

Stati membri	1982	1983	1984
Benelux	6,3	8,6	10,7
Danimarca	–	0,3	0,1
Germania	4,8	4,2	4,5
Spagna	78,9	78,5	77,2
Grecia	–	–	–
Francia	0,3	0,4	0,4
Irlanda	–	–	–
Italia	1,6	0,7	1,7
Portogallo	–	–	–
Regno Unito	8,1	7,3	5,4

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono in una prima fase approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	8,9
Danimarca	0,1
Germania	3,2
Spagna	78,9
Grecia	0,1
Francia	0,4
Irlanda	0,1
Italia	1,4
Portogallo	0,1
Regno Unito	6,8

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nel vari stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte fra gli stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che nella fattispecie potrebbe corrispondere all'80 % del volume contingentale;

considerando che le quote iniziali degli stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla

(1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno stato membro, tale stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità europea possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 4 del protocollo n. 2, allegato all'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1º marzo al 31 dicembre 1986, i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti seguenti, originari delle Isole Canarie, sono sospesi parzialmente alle aliquote indicate a fronte di ciascuno di essi, nell'ambito di un contingente tariffario comunitario di 3 446 tonnellate:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Aliquota dei dazi
06.01	Bulbi, tuberi, radici, tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:		
	ex A. allo stato di riposo vegetativo:		
	— diversi dai giacinti, narcisi, tulipani e gladioli	06.01-19	7 %
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze		
	A. Talee e marze		
	II. altre	06.02-19	7,4 %
	ex D. altre:		
	— rosai (comprese tutte le specie Rosa) non innestati		
	— — con colletto di diametro di 10 mm o meno	06.02-61	11,3 %
	— — altri	06.02-65	11,3 %
	— diverse da micelio (bianco di funghi), rododendri (azalee) e piantine di ortaggi e piantine di fragole:		
	— — Piante da pien' aria:		
	— Alberi, arbusti e arboscelli, diversi dagli alberi da frutto e da bosco:		
	— Talee radicate e giovani piante	06.02-81	11,3 %
	— altre	06.02-83	11,3 %
	— altre:		
	— Piante vivaci	06.02-92	11,3 %
	— altre	06.02-93	11,3 %
	— — Piante d'appartamento:		
	— Talee radicate e giovani piante, escluse le cactee	06.02.94	11,3 %
	— diverse dalle piante da fiore con boccioli o fiorite, escluse le cactee	06.02-99	11,3 %

Tuttavia, entro i limiti di questo contingente tariffario, i prodotti sono ammessi in esenzione dai dazi doganali, se sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità.

Entro i limiti di questo contingente tariffario, la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni in materia dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.

2. I prodotti oggetto di questo regolamento possono essere ammessi al beneficio del contingente tariffario soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immis-

sione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, sono presentati in imballaggi recanti sull'imballaggio l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile «Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 2

1. Una prima parte di 2 750 t del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddiviso tra gli stati membri; le quota, che fatto salvo il disposto dell'articolo 5 sono valide sino al 31 dicembre 1986, ammontano a:

	(in tonnellate)
Benelux	244
Danimarca	3
Germania	88
Grecia	3
Spagna	2 172
Francia	10
Irlanda	3
Italia	40
Portogallo	3
Regno Unito	187

2. La seconda parte, rappresentata da una quantità di 696 t, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno stato membro – quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1, ovvero questa stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5 – è utilizzata per il 90 % o più, tale stato membro procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva la permette.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % delle propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito le seconda quota, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

La quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1986.

Articolo 5

Gli stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1986 la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1986 ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1986 il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1986 e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente, la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione alle loro quote man

mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni del prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985, con la riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN